

La Ue smonta la Bossi-Fini Niente sanzioni agli espulsi

Nuove regole al rimpatrio forzato: a Torino le prime sentenze

il caso
ALBERTO GAINO
TORINO

Dal giorno di Natale si deve applicare anche in Italia una direttiva europea del 2008 sul rimpatrio dei cittadini extracomunitari irregolari che rivoluziona la «Bossi-Fini», ridimensionandone la portata. L'immediata conseguenza è che, dal 27 dicembre, primo giorno utile di processi per direttissima anche per quel reato, i giudici assolvono tutti gli imputati per non aver ottemperato al decreto di espulsione del questore. Il dispositivo, in attesa delle motivazioni delle sentenze, è sinora uguale: «Il fatto non sussiste». Accade a Torino, si ha notizia di orientamenti analoghi a Milano ed in altre città.

I 23 articoli della direttiva «115» del 2008 non erano stati recepiti dall'Italia per l'evidente contrasto con la normativa nazionale: prevedevano e prevedono la legittimità, per gli Stati membri, di «procedere al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione Europea sia irregolare; purché esistano regimi in materia di asilo equi ed efficienti che rispettino pienamente il principio di non refoulement».

La direttiva approvata il 16 dicembre di due anni fa dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea indica che si «dovrebbe preferire il rimpatrio volontario a quello forzato, con la concessione di un termine per la partenza». Norma dirimente.

Ma, secondo il principio introdotto dalla Corte Europea di Giustizia, le direttive possono avere efficacia diretta, una volta scaduto il termine di

recepimento, qualora prevedano misure «precise, chiare e incondizionate».

In attesa della scadenza del 25 dicembre, al Viminale, così come in gran parte delle procure italiane, ci si è messi al lavoro per studiare gli effetti della direttiva europea e l'attenzione è stata data in particolare all'interpretazione dell'articolo 7 («Partenza volontaria»). Può prevedere, nel tempo concesso a chi debba «rimpatriarsi» - dai 7 ai 30 giorni, con deroghe per chi abbia figli a scuola o situazioni familiari particolari - l'imposizione di obblighi diretti a evitare il rischio di fuga». La misura del carcere non è contemplata.

Può rientrare - con il successivo articolo («Allontanamento») - per «il mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio...». La direttiva prevede che gli «Stati membri adottino tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio». Ma solo «in ulti-

«IL FATTO NON SUSSISTE»

Assolti tutti gli imputati per non aver ottemperato al decreto del questore

ma istanza», qualora il cittadino da espellere «opponga resistenza», si può ricorrere a misure coercitive.

Gli spazi per l'arresto degli irregolari si riducono al lumicino. Appeso alla mancata concessione di termini per la «partenza volontaria». Possibili quando ci sia un rischio di fuga dell'irregolare o se costui rappresenta un «pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale». In quel caso lo si può «immediatamente accompagnare alla frontiera». Nota dolentissima: non accade quasi mai, per più motivi, a cominciare da quelli di cassa. In alternativa, gli si può consegnare il «classico» ordine di espulsione del questore. Se non rispettato farebbe scattare la violazione della «Bossi-Fini».

Il procuratore aggiunto torinese Paolo Borgna, responsabile del pool sicurezza urbana, sta seguendo le direttissime di questi giorni e commenta: «L'interpretazione delle leggi italiane è difficilissima perché la normativa in materia di immigrazione è ormai un vestito di Arlecchino, composto da troppi interventi disorganici e spesso inefficaci».

Percorso accidentatissimo. Dovrebbe suggerire un cambio di strategia nei confronti degli irregolari: chi lavora in nero non prospetta pericolo di fuga, invece chi spaccia droga, sfrutta donne e bambini, viola le leggi italiane può e deve essere perseguito con l'espulsione dopo il carcere.

Salvati dall'Europa
Da qualche giorno la legge Bossi-Fini è stata depotenziata: diventa più difficile espellere i clandestini fermati in Italia

